

OFFICIUM MAGISTRI CURSORUM

Pubblicando il seguente documento del 1591 (1) relativo alle « Poste » genovesi, ricordo come un vero ordinamento di questa forma di attività, disciplinata dal Governo col sistema del monopolio, si ha propriamente nella seconda metà del secolo XVI. Per l'epoca anteriore (sec. XIV-XV) era già stata segnalata l'esistenza di un « ufficio delle bollette » come esercitante tale funzione (2). E noto subito che il nome di « bollette » fu dato — non saprei da qual momento preciso — ai fogli che venivano concessi ai forestieri, perchè potessero trattenersi in città per il tempo fissato.

Alla fine del cinquecento — epoca del nostro documento — vi era un certo Tomaso Rato detto « delle bollette », che riceveva dalla Camera Eccell.ma un salario di lire 600 annue, ed aveva l'obbligo di rilasciare ai forestieri cotesti permessi per quattro giorni e di visitare le osterie per vedere se le bollette « camminavano », mandando poi ogni sera « il suo libro al Ser.mo Duce con la nota dei vaselli, che *erano* venuti al giorno ».

Con lui trovo ricordato pure certo Galletto, padron del così detto « liuto della bandera », salariato con lire 180 annue, e che, essendo con la sua barca nel porto, dovea per suo conto, quando arrivavano vascelli da fuori, andare in Palazzo per darne avviso; ed avea pure obbligo « del barcarezzo a Tomaso Rato c'hà cura delle bollette, il quale poi le da in notte a Sua Ser.tà e di reccatto a tutte le lettere, che si mandano per la via di Mare ».

Nulla di più preciso so in proposito. E' certo però che la delicata funzione del rilascio delle « bollette » ai forestieri fu

(1) Tale documento non è compreso fra quelli pubblicati nel mio studio: *L'organizzazione postale della Repubblica di Genova* in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, vol. LIII; al quale rimando per altre notizie sull'argomento.

(2) Mi riferisco alla notizia riportata nello studio cit. (*Origini*, II,2).

in seguito affidata a uno speciale Ufficio detto « Magistrato della Consegna », istituito nel 1628 e poi sempre conservato; e che, d'altra parte, tutte le lettere, anche quelle spedite per mare, facevano capo, nel tempo a cui ci riferiamo, al « Magister Cursorum » della Repubblica.

La prima legge organica relativa a tale « officium » pare sia del 1581, e il documento poi sotto riportato presenta i capitoli per la nomina e l'appalto del 1591, i più antichi che abbia rinvenuti.

Aggiungerò inoltre che l'appalto stesso fu in questa circostanza affidato, per lire annue 13146 e per cinque anni al M.co Gio. Francesco Senarega, a cui venne poi prorogato fino al 1604; anno in cui gli fu sostituito il M.co Pier Francesco Marini, rimasto in ufficio fino al 1624 (1). I capitoli, compilati secondo le linee fondamentali di un tale ordinamento, riguardano essenzialmente le prerogative e i diritti del « Magister Cursorum »: il vantaggio del pubblico, e — ciò che più importava — l'interesse e l'ingerenza del potere statale.

Onori e preminenze spettavano a chi reggeva così importante ufficio. Tutti i corrieri gli sono sottoposti, compresi gli « ordinari » di Milano e Venezia [1]; a lui spetta l'esclusivo diritto di fornir cavalli da posta; e neppure ai pedoni privati è consentito provvedersene da altri o proseguire il viaggio per mare senza licenza del Maestro di Poste, pena le sanzioni prescritte per il mandante, il patrone del vascello e i pedoni stessi. Nè a questi è lecito portare lettere per persone diverse da quella che li ha spediti: nè qualsivoglia corriere può distribuirne per suo conto a particolari o essere ricevuto in casa da chicchessia, se prima non si è presentato al Maestro stesso [9, 12, 15, 16, 17].

Il pubblico ha pure i suoi diritti. Il servizio è regolato da norme abbastanza precise. Vi sono tariffe per le lettere, le staffette ed i corrieri, che devono essere rispettate, ed è punita la frode nel peso delle corrispondenze [19]. L'Ufficio riceve la

(1) Nella congiura del 1625, com'è noto, con Claudio de Marini fu implicato Vincenzo de Marini, direttore delle Poste, che venne poi condannato a morte.

sua « decima » per le lettere « franche » in arrivo, ma non può riscuotere il porto, all'atto della spedizione, di quelle in partenza, senza permesso del Senato o accordo fra le parti [11]. L'invio poi avviene di consueto per terra; talvolta però anche per mare, ed allora — come ad esempio per Madrid — il prezzo è anche inferiore [4]. Delle gioie, dei denari, degli ori ed argenti, accettati e spediti, deve il « Magister Cursorum » assumere la responsabilità; come è tenuto a fornire corrieri a chi ne fa richiesta [5]. La consegna delle lettere in arrivo è essa pure disciplinata da particolari disposizioni. Quelle del Ser.mo Senato, dei ministri di S. M. Cattolica o di chi abbia « fatto vantaggio » all' « ordinario », devono essere recapitate immediatamente; per le altre nessuna parzialità è lecita, ma tutte egualmente devono essere distribuite a chi man mano andrà a ritirarle, mentre entro dodici o ventiquattro ore, secondo i casi, dell'arrivo del corriere ordinario, dovrà essere esposta alla porta dell' Ufficio la lista di coloro, per i quali fosse giacente qualche piego non ancora consegnato [6, 7, 8].

Vengono inoltre ed anzitutto salvaguardati l'autorità ed il vantaggio del Governo. Esenti da pagamento sono le corrispondenze in servizio pubblico, eccettuate quelle con le più lontane destinazioni di Madrid e di Vienna, pagate, se in arrivo, dalla Camera Ecc.ma, e se in partenza, dai rispettivi ambasciatori o agenti della Repubblica, poi a loro volta risarciti della spesa [2, 3].

L'appaltatore deve pure addossarsi l'impegno di far portare ogni mese a Sarzana, a suo carico, le paghe inviate dagli Ill.mi Procuratori [18]; nè sul prezzo d'appalto potrà egli in nessun caso levare eccezioni di sorta fino al termine del contratto [14]; mentre ogni anno, nel gennaio, dovrà subire il sindacato per otto giorni da parte dei Sig.ri Supremi [13].

Al Maestro di Poste è riservato il diritto di far catturare, se colpevoli per ragioni di ufficio, corrieri a cavallo, ordinari, pedoni e qualsiasi portalettere, dovendo il Podestà della città dar esecuzione a tali sanzioni, salvo ad essere il Maestro stesso

condannato nei danni, ove il provvedimento venga riconosciuto arbitrario dai Due Ill.mi Governatori di Palazzo [10].

Questi Due di Casa — com'eran detti — rappresentano la suprema autorità nel dirimere ogni divergenza o causa fra il Maestro e qualsiasi altra persona: potestà che — come pure quella sopra ricordata del « Magister cursorum » — verrà in seguito a cessare, essendo investiti direttamente di ogni diritto di sovrintendenza a cotesto Ufficio, l' Ecc.ma Camera e il Ser.mo Senato; e dal mutamento rimarranno alquanto pregiudicate la prontezza e l'efficacia dei provvedimenti e delle esecuzioni, senza però che l'Ufficio stesso perda punto della sua alta importanza civile e politica: chè anzi questa aumenterà sempre più, eccitando il vigile interessamento e la crescente ingerenza del Governo, geloso di un organismo così delicato e nello stesso tempo redditizio, che rivelava tutta la sua sensibilità anche nei momenti di maggiori difficoltà politiche.

E voglio finire ricordando in proposito — per riferirmi ad epoca più recente — quanto avvenne nella crisi del 1746: allorquando, con nuova disdetta della Repubblica, tra le altre cure dell'invasore, fu vista ancor quella dell'apertura nella Dominante dell'Ufficio Postale austriaco.

« Nel colmo di tanti affanni » — ne scrive l'Accinelli — giunse in Genova il Co. Cristiani G. Cancelliere di Milano, che come nato suddito della Repubblica, e dalla stessa nel 1745 ascritto tra Patrizi, speravasi qualche notevole moderazione ai mali, che si soffrivano, ma invece impose nella Città l'Ufficio della Posta di Milano, e Paesi Austriaci, deputandone persone per amministrarlo per conto della Regina e fu aperto a' 30, in Castelletto ».

Senonchè sopraggiunse ben presto l'onda travolgente della generosa ira popolare, e fu allora che — per servirci ancora delle parole dello stesso storico — « alcuni del Popolo saccheggiarono la Posta di Milano novamente stabilita presso i pubblici Forni, avendo scacciato a moschettate i Ministri ».

In tal modo veniva spazzato via con il dominio straniero anche il mal tollerato ufficio.

DOCUMENTO ⁽¹⁾

Capitoli sotto quali si ha da vendere l'ufficio del M.ro di corrieri di questa Città per cinque anni da cominciare a 3 di Marzo del p.nte anno 1591 e da finire a 2 di Marzo 1596.

- [1] Il dett'ufficio s'intenda de Mastri di poste Corrieri, et ordinarij generale della Rep.ca con quelle preheminenze, honori prerogative, et autorità, che à detto Ufficio spettano, e si convengano, et al quale saranno anco soggetti gli ordinarij di Milano, e Venetia tanto di venuta, come di partenza con gli oblighi però, et ordini particolari infrascritti.
- [2] E prima sarà ubligato, e tenuto detto Mastro di Poste per servitio publico a sue spese ad' ogni richiesta, e volontà del Ser.mo Senato, o, altri publici magistrati ispedire e far ispedire tutte le staffette, che sarà bisogno per qual si voglia luogo del Dominio della Rep.ca con'ogni diligenza, servandosi però il modo, e forma solita à giudizio delli due Ill.mi Governatori, che faranno residenza pro tempore in Palazzo, a quali resti autorità di punire così il detto mastro di poste, se per parte sua non sarà stato compito a quanto si conviene, come qualsi vogli altro, che in ciò non havessi usata la debita diligenza.
- [3] Che 'l publico sia franco di tutte le lettere, che veniranno di qualsivogli parte del mondo, o, si mandaranno per causa pub.ca ne per esse si possa domandar mercede, o premio alcuno escluse però quelle, che veniranno di spagna, o, dalla Corte di S. M.tà Cesarea, della consignatione, e peso delle quali sia ubligato haverne fede dal Canc.re del Ser.mo Senato e mandarne ogni mese il conto, e nota in camera e mancando non possi domandar cos'alcuna per quel tempo che mancassi, o de quali non presentassi la fede, e per quelle, che si mandaranno di qui in dette due Corti. il porto di esse doverà in esse esser pagato dalli Ambas.ri osiano agenti per la Rep.ca sia però ubligato detto M.ro di poste tener nota con fede del canc.re del Ser.mo Senato dell'ispeditione e peso di d.e lettere. e mandarle ogni mese in camera, accioche si possi vedere ciò, che si havrà à far buono all'Ambasciatore, et Agente di Alamagna per porti di lettere.
- [4] Che sia ubligato servar la tariffa descritta apie di queste così intorno alli porti di lettere come della spesa di staffette e corrieri, che si ispediranno per qualsivogli parte del mondo per cui si vogli,

(1) Ms. presso la Biblioteca Cirica Berio.

ne quella possi, o, debba eccedere sotto qualsivogli colore, o pretesto, e che di quelle lettere, che li saranno date qui per spagna con correri, che passeranno in esso luogo adrittura per via di mare non possa far prendere in Madrid, più di un reale, per oncia, e per rispetto di quelle, che li saranno date per mandar con li ordinarij poiche facendo la strada di lione, e di francia sogliono haveve maggiore spesa, possa far prendere solamente due reali e mezzo per oncia, e dette lettere sara ubligato mandarle a bon ricatto, et ordinare, che non sia riscuosso di vantaglio. E per quel che tocca alle lettere che veniranno di spagna sarà ubligato servare l'istessa forma, dichiarandosi che quando li ordinarij non arriveranno a tempi statuiti nella prammatica di spagna per simil lettere non potrà ne dovera riscuotere salvo la mettà di detti porti sotto pena di scuti cinquanta app.ti alla Cam.ra e più di uno dodeci alla parte.

- [5] Sarà ubligato nomine proprio per tutti que' correri, che partiranno di qui per qualsivoglia parte del mondo, che fedelm.te faranno quanto sono tenuti, et ubligati, e che renderanno buon conto dei danari, oro, et argento, gioie, et ogn' altra cosa, che li sara consignata, e spetti a cui si vogli, e di più per tutto quel danno che avvenisse per colpa di detti correri, quando da loro non fussero osservati gli appontam.ti presi con cui si vogli dichiarando che 'l sudetto M.ro sia tenuto far polizza della ricevuta delli, ori, argenti, gioie, et altre cose, che li saranno consignate per consignare a detti correri sara nondimeno non ostante quanto sopra in sua facoltà non mandar danari, oro, argento, et altro con detti correri s'egli non vorrà sia di più ubligato detto m.ro di poste dar correri a cui li ricercassi al pretio espresso nella tariffa, quali debbano usar diligenza come sopra si contiene altrimenti sia tenuto, oltre le pene contenute di sopra, alla restituzione di detti correri, e non dando essi correri come sopra sia in facoltà di cui si vogli ispedirli come le piacerà a danno anco del sudetto m.ro di poste.
- [6] Sara ubligato dentro da hore dodeci doppo la venuta de correri metter la lista alla sua porta delle lettere di coloro a quali saranno dirette venute con correri ordinarij liberi senza vantaglio, cioe di quelle persone, a quali frà detto tempo non saranno state date.
- [7] Che le lettere de correri, che veniranno con vantaglio se ne debba por la lista alla d.a porta fra hore ventiquattro di quelle persone similmente a quali fra d.o termine non saranno state date.
- [8] Sara ubligato sempre, che veniranno li correri, et ordinarij da qual si vogli luogo far pesare, et approntare tutte le lettere prima che

darle ad alcuno particolare, e poi di pesate darle ugualmente a tutti secondo, che andaranno a pigliarle sott'ogni grave pena arbitraria alli prefati doi Ill.mi Sig.ri Gover.ri residenti pro tempore in Palazzo risalvato pero se vi fussi qualche persona c'havessi fatto vantaglio a detti ordinarij, e le lettere del Ser.mo Senato, e Ministri di S. M.tà Cattolica le quali doveranno esser date subito.

- [9] Che tutti coloro c'havranno da prendere cavalli da posta siano ubligati prenderli dal d.o m.ro col solito pretio ne li sarà lecito crescerle, ne per quelli, che correranno la posta, ne per altri, che andassero a mezza posta, ne qui, ne in luogo alcuno del Dominio della Rep.ca ne sara lecito ad'alcuno tanto qui nella città, quanto nel Dominio senza licenza del sud.o m.ro dar cavalli da posta, ne a meza posta, eccetto coloro che tengono le poste sotto pena di scuti diece per ogni contrafattione, e cavallo, li cavalli parimenti da posta che veniranno di fuori debbano di subito andar da lui sotto le medesime pene escludendone tutti coloro c'havranno licenza dal Ser.mo Senato. Dichiarasi pero che se il detto m.ro di poste non provedessi subito di cavalli da posta a cui gli ne ricercassi sia in facoltà di quel tale provedersene d'altrove, et ad'ogni uno di servirgliene.
- [10] Che occorrendo disparere frà d.o m.ro di poste, e qual si vogli trattante, et ogn'altra persona sia chi si voglia compreso anco li ministri d'esso per affari dipendenti dalla cura di esso m.ro di poste debba esser terminato per li doi Ill.mi Gover.ri residenti in Palazzo li quali debbano procedere sommariamente, conosciuta la verità del fatto secondo il dovere, e la giustizia, e dalla sentenza di detti doi Ill.mi Gover.ri si possa appellare, chi si sentirà gravato dal Ser.mo Senato, e di più il d.o m.ro di poste havrà facoltà di far prendere ogni contrafacente tanto correri a cavallo, ordinarij, Pedoni, e qual si vogli altro portalettere, e che 'l M.co Podestà della Città sarà tenuto dar l'essecut.e subito contro questi tali, risalvato però sempre il giud.o e decisione delle cause come sopra, sara nondimeno ubligato 'l detto m.ro di poste alle spese, a danni di coloro, che indebitamenti facessi carcerare a giuditio di detti doi Ill.mi Gover.ri di Palazzo.
- [11] Non sara lecito al su detto m.ro di poste riscuotere quà il porto delle lettere, che si mandano di qua in qualsivoglia parte del mondo senza licenza del Ser.mo Senato, salvo però se cosi fussi volontà delle parti. Dichiarandosi pero, che per lettere, che veniranno di dove si vogli franche, che possa esse riscuotere la sua decima.
- [12] Sarà in facoltà di ognuno ispedire di sua casa pedoni a piedi istraordinarij per qual si vogli parte del mondo purchè non facci

- cumulo di lettere d' altri, et havendosi notitia che il pedone fuori del D.nio fussi andato a cavallo debba esser pagato ad detto m.ro il suo dretto dal sudetto pedone, o, da chi l' havesse ispedito, cadino di più in pena li mandanti di scuti venticinque sino in cento applicati per metà alla camera, e l'altra al m.ro di poste, et il pedone in pena di scuti venticinque, o di un'anno di Galera.
- [13] Che ogn'anno del mese di Gennaio debba star a sindacato delli Sig.ri sopremi per otto giorni, cosi di quello havessi omesso come di quello ch'havesse commesso in detta sua cura e di ogni cosa da essa dependente cosi per se, come per suoi ministri, e sara tempo alla pena, che paressi al Ser.mo Senato darli.
- [14] Non potrà per qual si voglia causa pretensione, eccezione, o raggione dire ne allegare contra il pretio, che sara compro il detto ufficio, anzi resterà il compratore d'ogni attione ragione, e causa, che potessi contro esso dire, et allegare per qualsi vogli conto in modo, che resterà obbligato totalmente alli termini, che saranno convenuti infallibilmente.
- [15] Che alcuno Cittadino, o gentil'huomo, o qual si vogli altra persona non possa in Genova, o suo Dominio ricevere in sua casa correrò alcuno, o altre persone che faccino essercitio simile, ne tampoco di loro case ispedirne in posta, o a meza posta, che non si consignino prima al detto m.ro di poste, o di sua casa per fuori, o non piglino da lui l'ispeditione sotto pena oltre il pagamento del suo dretto di scuti venticinque sino in cento d'applicarsi per la metà alla camera, e per l'altra metà al detto m.ro di poste, e per rispetto del correrò, et altri sotto pena di scuti venticinque, o, un'anno di Galera in arbitrio delli prefati due Ill.mi Gover.ri residenti in Palazzo pro tempore d'applicarsi in tutto come sopra.
- [16] Che person'alcuna cioè correri, Pedoni, o altri simili che verranno di fuori con lettere per particolari non possino nella Città distribuirle, ne in palese, ne in secreto ma siano ubbligate consignarle al sudetto m.ro sotto pena di scuti venticinque, o, di un'anno di Galera per ogni contrafacente, et ogn'altra volta d'applicarsi come sopra, compresi anco quelli, che di tale professione, o, essercitio venissero per mare.
- [17] Che a person'alcuna non sia lecito provvedere di vaselli per mare à correri, o, Pedoni, che partiranno di qui in posta, o a meza posta, che venissero di fuori per andare più avanti, e similmenti non sia permesso ad alcuno patrone di vaselli portarli senza licenza del mastro di poste suddetto, sotto pena di scuti venticinque, o di un anno di Galera per ogni contrafacente, et ogni volta applicati in tutto come s.a.

- [18] Sarà ubligato detto mro di poste far portare ogni mese a Sarzana le paghe, che si mandano di ordine degli Ill.mi Procur.ri senza spes'alcuna della camera ne premio del correro, et ordinario, che le portara.
- [19] Sarà ubligato detto Mastro di poste servare la tariffa sotto pena in caso di contraventione per ogni volta, che fussi contrafatto di scuti cinquanta applicandi alla camera de prefati Ill.mi SS.ri Procuratori, e più di uno dodeci applicati alla parte sopra quello riscuotossi, di più incorra nelle medesime pene, quando, che nel peso delle lettere commettersi fraude.

*TARIFFA DELLI PORTI DI LETTERE E DELLE ISPESSIONI
DI STAFFETTE E CORRERI*

Da Milano à Genova	soldi doi per onza
D'Anversa " "	" diece " "
Da Venezia " "	" cinque " "
Da Lione " "	" sette " "
Da Turino " "	" trè " "
Dalla Corte di Sua M.tà Cesarea a Gen.a soldi otto per onza e da Augusta soldi sei	
Di Spagna à Genova quello, che nei sudetti capitoli è espresso	
Da Palermo à Genova	soldi dodeci per onza
Da Messina " "	" otto " "
Da Napoli " "	" sei " "
Da Roma " "	" quattro " "
ancorchè le lettere venissero di altri luoghi più innanzi, et il simile quelle di Bologna.	
Da Fiorenza, Pisa, et altri luoghi di Toscana soldi due per onza.	
Per una staffetta da Genova à Milano	scuti cinque d'oro
" " " " " " Turino	" sette "
" " " " " " Lione	" venti "
" " " " " " Vienna	" cinquanta "
" " " " " " in Anversa	" sessanta "
" " " " " " à Pisa	" otto "
sino a Fiorenza scuti diece, e sino à Roma scuti venti	
Da Roma à Napoli	scuti otto
Da Napoli à Messina	" venti
Per una staffetta da Genova a Madrid scuti...	
Per uno correro da Genova à Milano scuti venti doi d'oro	
Per uno correro da Genova alla Corte di S. M.tà Cesarea scuti centosessanta d'oro	

Per uno correro da Genova in Anversa scuti ducento d'oro
 » » » » » à Turino » venticinque »
 » » » » » » Lione » sessanta »
 » » » » » » Pisa » venticinque »
 sino a Firenze scuti trenta d'oro.
 Per un correro da Gen.a à Roma di estate scuti cinquanta d'oro, d'in-
 verno scuti cinquantacinque.

Per un correro da Genova à Madrid scuti ...
 » » » » » à Napoli » novanta d'oro
 » » » » » à Messina » cento cinquanta »
 » » » » » à Palermo » cento settanta »

Che in caso di peste in qual si vogli parte del mondo per la quale occor-
 ressi far maggiore spesa si debba haver rispetto nella tariffa a giu-
 ditio degl'Ill.mi Sig.ri due Governatori in Palazzo pro tempore.

ONORATO PASTINE